



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 22 del 10/02/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 23 dicembre 2010, n. 558

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs. n. 59/05, rilasciata a “Zincherie Adriatiche S.p.A”, con sede legale in Galatina (LE) alla S.P. 362 Km 21,550, per l’impianto ubicato nel Comune di Diso (Prov. LE), via provinciale per Spongano, con codice attività IPPC 2.3. c - All. I al D.Lgs. 59/05 - Fascicolo 21.

L’anno 2010 addì 23 del mese di Dicembre in Modugno (Ba), presso l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI
ING. CATERINA DIBITONTO

vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Regionale Ecologia n. 439 del 22/09/2010 con oggetto “organizzazione del Servizio Ecologia, definizione delle funzioni dirigenziali attribuite al dirigente pro tempore dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti”;

sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, e confermata dal funzionario di Alta Professionalità “Autorizzazione Integrata Ambientale”.

adotta il presente provvedimento

Visto il D.Lgs. 59/05: “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento atmosferico” e s.m.i.;

Visto l’articolo 3 del D.Lgs. n. 59/2005, che prevede che l’autorità competente rilasci l’autorizzazione

integrata ambientale tenendo conto dei seguenti principi:

- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo n. 152/06 e successive modificazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo n. 152/06;
- l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Visto l'articolo 8 del D.Lgs. n. 59/2005, che prevede che l'Autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;

Visto l'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 59/2005, a norma del quale "i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale".

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe";

Visti i provvedimenti:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3";
- la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: "Costituzione delle Segreterie Tecniche";

Visti inoltre:

- L. 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/06: "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 " Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali,

denominata Integrated Prevention and Pollution Control (IPPC);

- il D.lsg. 128/2010 art.4 co.1 ha abrogato il D.lgs. 59/2005, prevedendo tuttavia, al co.5 del medesimo articolo che “le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento”;

Considerato che:

- Con D.Lgs. 59/05 è stata introdotto l’obbligo di adozione delle BAT (migliori tecnologie disponibili) al fine di garantire un elevato livello di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento;

- le BAT di riferimento per lo specifico settore sono rappresentate dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 2005, “Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nella categoria IPPC: 2.3.c Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo l’ora” pubblicato sulla G.U. n. 107 del 13.6.2005;

- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall’altro lato, la determinazione del “Piano di Monitoraggio e Controllo”, il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. - Serie Generale 135 del 13.6.2005: - “Linee guida generali per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all’allegato I del D. Lgs. 372/99”; “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;

Ritenuto necessario provvedere, secondo i disposti del D.Lgs. 59/05, all’individuazione delle condizioni di esercizio dell’impianto in coerenza con i disposti normativi sopra richiamati tanto al fine di garantire un più elevato livello di protezione dell’ambiente

vista la domanda presentata ai sensi del D.Lgs. 59/05 dalla Società “Zincherie Adriatiche S.p.A”, acquisita al protocollo della Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in data 12.01.07 con il n. 792, per l’acquisizione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto di zincatura a caldo.

vista la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta con nota acquisita al protocollo della Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti con il n. 4481 del 16.03.2007, a corredo di quella precedentemente inviata, così come richiesto dall’Ufficio con nota prot. n. 1876 del 05.02.2007;

vista la comunicazione di avvio del procedimento avvenuta in data 23.03.2007 con nota prot. n. 5036;

visto che il gestore dell’impianto ha effettuato gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 59/05 al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, trasmettendo copia dell’avvenuta pubblicazione su Gazzetta del Mezzogiorno del 13 maggio 2007, con nota acquisita al protocollo della Regione Puglia - Ufficio AIA-IPPC con il n. 14632 del 04.09.2007;

vista l’istruttoria congiunta effettuata dalla SEGRETERIA TECNICA su base provinciale (costituita ai sensi della D.G.R. n. 1388/2006 con Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 58/2007) presso la Provincia di Lecce in data 14.06.2007, le cui risultanze sono presenti in atti nonché in possesso degli Enti e/o Uffici coinvolti nel procedimento;

preso atto:

- della prima Conferenza di Servizi tenutasi in data 05.07.2007 presso l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, durante la quale, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli

Enti e/o Uffici coinvolti, è stato chiesto alla Società di trasmettere documentazione e chiarimenti;

- della documentazione integrativa pervenuta a seguito della Conferenza di Servizi del 05.07.2007 e acquisita al protocollo dell'Ente in data 17.03.08 con n. 4728;
- del sopralluogo presso l'impianto dell' 11.07.08, svolto anche a seguito della nota trasmessa dalla Prefettura di Lecce, acquisita al protocollo dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti il 23.06.08 al n. 9080, concernente le problematiche segnalate da cittadini residenti nel limitrofo Comune di Spongano.
- della documentazione trasmessa dalla Società Zincherie Adriatiche srl, a seguito delle richieste formulate dall'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti con note prot. n. n. 2188 del 16.02.09 e n.4181 del 31.03.09, a seguito di quanto emerso e osservato in sede di sopralluogo.

Preso atto che in data 11.08.08 la Società Zincherie Adriatiche srl ha depositato presso la Provincia di Lecce lo Studio di Impatto Ambientale, così come richiesto dalla Regione Puglia con nota prot. n. 18134 del 04.12.07, nella quale, sia pure ex post, veniva ritenuta "non solo opportuna ma doverosa una procedura di VIA da parte dell'Autorità competente che, allo stato attuale e per interventi della tipologia di che trattasi, sono di competenza dell'Amministrazione Provinciale di Lecce, che è invitata a prendere provvedimenti in tal senso".

Preso atto che con nota acquisita al protocollo dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti al n. 5708 del 21.04.10, la Provincia di Lecce comunicava l'archiviazione della procedura di VIA, avviata per l'impianto in questione, atteso che la Società Zincherie Adriatiche, a seguito di ripetuti solleciti da parte della Provincia alla trasmissione della Documentazione, non aveva provveduto nei termini stabiliti.

Preso atto in particolare delle determinazioni della Provincia di Lecce, in ordine al rapporto tra i procedimenti di VIA e AIA per l'impianto in esame, dettagliatamente riportato nella nota inviata dal Servizio Ambiente e Polizia Provinciale di Lecce prot. 32688 del 12.04.2010 ed acquisita al protocollo dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti al n. 5708 del 21.04.2010 in cui veniva riportato che: "Con riferimento all'oggetto, si fa seguito alla vs. nota dello 03.03.2010, acquisita in atti al protocollo n. 23094 del 09.03.2010, per comunicare la non accoglibilità della richiesta di riavvio del procedimento, per il quale lo scrivente ufficio, a termini della L. 241/90, ha proceduto a definitiva archiviazione, come da comunicazione in data 14.12.2009 (prot. n. 97993). Occorre evidenziare che per il suddetto impianto soggetto alla disciplina della prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento di cui al D.lgs. n. 59/2005, è attualmente in itinere il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, attivato nel dicembre 2006 presso i competenti uffici regionali. Poiché detta autorizzazione integrata, con le correlate prescrizioni tecnico-operative tese a migliorare le prestazioni ambientali dello stabilimento, rappresenta soluzione efficace ai disturbi ambientali più volte lamentati dai residenti in zona, si ritiene che una procedura parallela di Valutazione d'Impatto Ambientale costituisce, di fatto, un superfluo aggravio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni ambientali. Ad ogni modo, qualora codesta Società, avendo ancora interesse, sia intenzionata a formalizzare la domanda per l'attivazione di un nuovo procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, preme evidenziare, alla luce delle disposizioni legislative attualmente vigenti in materia, la difficoltà di inquadramento giuridico dello stesso. Dovrebbe trattarsi, infatti, non già di procedura di VIA "ordinaria" bensì di una Verifica di Assoggettabilità, peraltro giustificata da una modifica o estensione dello stabilimento in grado di produrre notevoli ripercussioni negative sull'ambiente. A ciò si aggiunge la circostanza che non è prevista, dall'attuale quadro normativo, l'ipotesi di sottoposizione a VIA ad iniziativa di parte. In considerazione di quanto sopra si sollecita il Servizio Ecologia della Regione Puglia, che legge per conoscenza, a conclusione del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Circa il rapporto tra i due procedimenti amministrativi di V.I.A. e A.I.A. si ribadisce, come già evidenziato con note del 20.05.2008 (prot. n. 28334), del 14.12.2009 (prot. n. 97993) e del 15.01.2010 (prot. n. 4620), che il procedimento per il rilascio dell'AIA non è, per il caso di specie, subordinato al

pronunciamento di compatibilità ambientale, attesa la natura di valutazione “ex post” della compatibilità ambientale dell’impianto”.

visto che la Regione Puglia, attesa la complessità della istruttoria effettuava un ulteriore sopralluogo presso l’impianto in data 14 maggio 2010.

Preso inoltre atto:

- dell’esito del secondo sopralluogo effettuato presso l’impianto in data 14.05.2010, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti, finalizzato all’accertamento visivo delle caratteristiche tecniche dell’attività oggetto di autorizzazione. Nel corso del sopralluogo veniva chiesto alla Società di produrre documentazione integrativa necessaria a fornire i chiarimenti richiesti durante lo stesso sopralluogo;
- della documentazione fornita dalla Società a chiarimento di quanto emerso in sede di sopralluogo ed acquisita al protocollo dell’Ufficio al prot. n.7810 del 10.06.10;
- delle risultanze della seconda Conferenza di Servizi tenutasi in data 21.06.2010 presso l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, nel corso della quale veniva chiesto alla Società di trasmettere ulteriore documentazione integrativa e veniva concordato da parte di tutti gli Enti presenti (Amministrazione Provinciale assente) la necessità di riavviare una nuova procedura di VIA provinciale;
- della documentazione trasmessa dalla Società a chiarimento di quanto emerso in sede di Conferenza in data 21.06.2010 ed acquisita al protocollo dell’Ufficio al prot. n. 10675 del 05.08.10;
- della terza Conferenza di Servizi tenutasi in data 21.09.2010 presso l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, nel corso della quale in particolare la Provincia di Lecce confermava a fronte della richiesta formulata sulla possibilità di riattivare la procedura di VIA provinciale, riteneva “non opportuno riattivare detto procedimento per le motivazioni già comunicate con note del 14.12.09 e del 12.04.10”. Nel corso della CDS veniva sollevata la necessità di acquisire chiarimenti in merito al progetto di gestione delle acque meteoriche;
- degli esiti della Conferenza Decisoria tenutasi in data 19.10.10, nel corso della quale veniva stabilito di autorizzare l’Impianto alle condizioni concordate a verbale riportate nell’allegato tecnico Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Pertanto, preso atto dei pareri favorevoli:

- espressi dalla Provincia di Lecce e dal Comune di Diso, in sede di CDS Decisoria del 19.10.2010;
- espresso dalla ASL Lecce - Dipartimento di prevenzione area sud, ed acquisito al protocollo dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti al prot. n. 15328 del 02.12.10, con la prescrizione che “siano preventivamente espletate le analisi sulle matrici ambientali, più volte richiamate, e sempre che dalle stesse non emergano irregolarità di sorta”.
- espresso dall’ARPA Puglia in sede di CDS del 21.06.10 e confermato dal successivo parere acquisito agli atti dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti al protocollo n. 15974 del 21.12.10

Preso atto della nota del Comune di Spongano, limitrofo al Comune di Diso ove è ubicato l’impianto, acquisita al protocollo dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti al n. 13332 del 21.10.10 nella quale “questo comune ritiene necessaria la sospensione della presente procedura avviata per il rilascio dell’AIA, in attesa di conoscere con esattezza gli esiti dei più volte invocati controlli ambientali (analisi del terreno, dell’aria e delle falde acquifere, oltre che dei pozzi artesiani presenti a monte e a valle del nel territorio. Si ritiene pertanto, indispensabile, prima del rilascio di ogni concessione amministrativa l’espletamento della procedura di VIA. Conseguentemente allo stato dei fatti il Comune di Spongano esprime evidentemente parere negativo al rilascio dell’AIA, demandando agli Enti preposti ogni opportuna valutazione circa la possibilità dell’industria insalubre di I classe a continuare a svolgere la propria attività lavorativa.”

Ritenuto con riferimento al predetto parere del Comune di Spongano di dover richiamare le innanzi citate determinazioni della Provincia di Lecce in ordine all'assoggettamento alle procedure di compatibilità ambientale dell'impianto in oggetto quale Autorità competente in materia ai sensi della normativa regionale vigente

Preso atto della nota dell' Arpa Puglia acquisita al protocollo dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti il 23.12.10 al n. 16092, nella quale con riferimento alle analisi svolte sui 4 campioni di terreno prelevati in data 30.12.09, viene comunicato che i parametri esaminati, per i quattro campioni prelevati, "sono conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo previsti dal D.Lgs 152/06".

Ritenuto necessario inoltre, a fronte del parere reso dal Comune di Spongano e dall'ASL di Lecce e secondo quanto stabilito in sede di Conferenza dei Servizi, che l'Arpa proceda, oltre agli ordinari controlli previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo, entro trenta giorni dal rilascio della presente autorizzazione, al campionamento delle matrici acque sotterranee e suolo e che i risultati delle analisi effettuate su tali campioni debbano essere discusse in sede di tavolo tecnico all'uopo convocato e coordinato dall'Arpa secondo quanto riportato nell'Allegato A ai punti 7.3 e 8 e che la Ditta proceda, entro novanta giorni dal rilascio del presente provvedimento, al monitoraggio di polveri e acido cloridrico in corrispondenza del perimetro dello stabilimento lungo la direzione dei venti dominanti e comunque nella direzione dei ricettori sensibili, sulla base di apposito piano da approvarsi a cura di Arpa, secondo quanto riportato nell'allegato A al punto 6.2

Ritenuto pertanto di poter rilasciare, ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, all'impianto in oggetto, alle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A, in quanto le relative prescrizioni riportate e prescritte in allegato garantiscono una migliore prestazione dell'impianto a riguardo della tutela ambientale e rappresentano anche soluzione ai disturbi ambientali più volte lamentati.

dato atto che le prescrizioni contenute nel "Documento Tecnico" che si compone degli allegati: Allegato A, Allegato B - "Piano di monitoraggio e controllo" e Allegato C - "Stato di attuazione delle BAT di settore", parte integrante del presente atto amministrativo, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente; che le condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate;

precisato che, ai sensi del comma 14 e del comma 18 dell'art. 5 del D.lgs n. 59/05, il presente provvedimento recepisce le autorizzazioni indicate al punto 3.0 dell' "Allegato A" e sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientali previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17.08.99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE di cui all'elenco riportato nell'allegato 2 del D.Lgs n. 59/05";

preso atto che la ditta "ZINCHERIE ADRIATICHE S.r.l." - con sede a Diso (LE) non risulta registrata ai sensi del Regolamento (CE n. 1221/2009 EMAS), nè risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, per cui ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 59/05, la presente AIA ha validità di anni 5 (cinque);

Fatte salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti;

dato atto che ai fini delle spese istruttorie relative al rilascio dell'autorizzazione AIA il gestore ha

regolarmente provveduto al versamento dell'acconto, producendone copia, secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 1388 del 19.09.06 con la quale, nelle more dell'applicazione dello specifico Decreto Ministeriale concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazioni integrate ambientali, la Giunta ha disposto che: "i gestori provvedono al versamento a favore della Regione a titolo di acconto, con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello Stato;

precisato che a seguito dell'adeguamento delle tariffe regionali al D.M. del 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale sulle tariffe", si provvederà a richiedere alla ZINCHERIE ADRIATICHE S.r.l - stabilimento di DISO il versamento delle somme derivanti dalla applicazione del precitato decreto;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m.i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di autorizzare ai sensi del D. Lgs. 59/05 la Società "ZINCHERIE ADRIATICHE S.r.l" con sede legale in Galatina (LE) alla S.P. 362 Km 21,550, per l'impianto ubicato nel Comune di Diso (Prov. LE), via provinciale per Spongano, per l'impianto con codice attività IPPC 2.3 c All. I al D.Lgs. 59/05 alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adempimenti previsti secondo tempi e modalità tutti riportati nel presente provvedimento ed allegato "Documento Tecnico" che si compone degli allegati: Allegato A di n. 25 (venticinque) facciate, Allegato B - "Piano di monitoraggio e controllo" di n. 26 (ventisei) facciate e Allegato C - "Stato di attuazione delle BAT di settore" di n. 2 (due) facciate;

di stabilire che:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le Autorizzazioni già rilasciate secondo quanto indicato al punto 3.0 dell'"Allegato A" del documento tecnico;
- l'Autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs 59/2005, art. 9, comma 3, è soggetta a rinnovo ogni cinque anni;
- l'Arpa, nell'ambito delle proprie competenze di Autorità di controllo, dovrà verificare, mediante apposita ispezione presso l'impianto, l'osservanza delle prescrizioni di carattere gestionale ed impiantistico contenute nella presente autorizzazione, trasmettendo specifico rapporto all'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia;
- la Società è tenuta al puntuale rispetto delle comunicazioni inerenti le "modifiche dell'impianto", secondo quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 59/05;
- per effetto dell'intervenuto D.M. del 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale sulle tariffe", a seguito della predisposizione di apposito provvedimento di Giunta Regionale, si provvederà a richiedere il versamento delle somme, se dovute, derivanti dalla applicazione del precitato decreto.

L'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Lecce e la Provincia di Lecce, ognuno nell'ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte della Ditta ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ed allegati tecnici "A, B e C";

L'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 59/05, quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del gestore.

di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia, presso la Provincia di Lecce e presso il Comune di Diso e il Comune di Spongano;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Ecologia, alla Società ZINCHERIE ADRIATICHE S.r.l." con sede legale in Galatina (LE) alla S.P. 362 Km 21,550;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Lecce, al Comune di Diso, al Comune di Spongano, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e al relativo Dipartimento Provinciale di Lecce, alla ASL competente per territorio, ai Settori Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche;

di trasmettere il presente provvedimento alla Prefettura di Lecce, secondo quanto richiesto con nota prot. n. 5743 del 21.04.10.

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;

di pubblicare il presente atto autorizzativo sul BURP;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente d'Ufficio
Inquinamento e Grandi Impianti
Ing. Caterina Dibitonto

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che l'adozione del presente atto, da parte del Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore Il Funzionario A.P.
Dr.ssa Francesca Visicchio Ing. Paolo Garofoli